



REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE

RM BA	Si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
--------------	---

Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
BA01 Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali	In loco [Documentale]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti non sono in possesso di adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti	Intervento	Riduzione del pagamento spettante nell'anno di accertamento, secondo GED Entità: media Gravità: come entità Durata: - bassa: # corso iniziato dopo 365 giorni dalla data di presentazione della domanda, ma entro 545 giorni, oppure # esperienza nel settore da almeno 9 anni per i bovini, 6 anni per i bufalini ed ovicapri, 4 anni per i suini - media: # corso iniziato dopo 545 giorni dalla data di presentazione della domanda, ma entro 730 giorni, oppure # esperienza nel settore da almeno 8 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicapri, 3 anni per i suini - alta: # corso iniziato oltre 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, oppure # esperienza nel settore da almeno 7 anni per i bovini, 6 anni per i bufalini ed ovicapri, 2 anni per i suini	Per quanto riguarda l'esperienza, nel caso di allevamenti con più specie, si prende in esame il requisito più sfavorevole	D. Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Il rispetto del presente requisito si intende assolto mediante:

- il possesso di un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure
- il possesso di un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure
- aver fatto domanda o aver già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2022; oppure
- la richiesta di iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure
- per il beneficiario o il personale addetto agli animali, esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicapri, 5 anni per i suini; oppure mediante l'adesione dell'azienda al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.